



L 13805 13

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

CONTRATTI E  
OBBLIGAZIONI IN  
GENERE

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Ud. 19/03/2013 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

R.G.N. 17133/2011

non 13805

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Rep. CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17133-2011 proposto da:

PUPPO ROBERTO PPRRT51C09Z514X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato CAIAFA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

*- ricorrente -*

*contro*

FALLIMENTO n. 44086/86 DELLA VAL PACK ROMA SRL in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato GENTILI AURELIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

*- controricorrente -*

avverso il provvedimento n. 3956 del TRIBUNALE di ROMA del 12.5.2011, depositato il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI; udito per il ricorrente l'Avvocato Antonio Caiafa che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.

La Corte rilevato che sul ricorso n. 17133/11 proposto da Puppo Roberto nei confronti del Fallimento Val Pack srl il consigliere relatore ha depositato , ai sensi dell'art 380 bis cpc la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva quanto segue .

Puppo Roberto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto del tribunale di Roma in data 12.5.11 e depositato il 17.5.11 con cui veniva rigettata la richiesta di saldo per l'opera prestata quale curatore del fallimento della Val Pack Roma srl dal 1986 al 2003, data in cui venne revocato, avendo ritenuto il tribunale che la grave negligenza manifestata nella gestione della procedura giustificava che nessuna ulteriore somma gli fosse dovuta oltre l'acconto già ricevuto di 6.972,17 euro.

#### Resiste il fallimento con controricorso

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente deduce che il tribunale non avrebbe tenuto conto nel liquidare il compenso dei risultati raggiunti da ciascun curatore nella gestione della procedura nè specificato l'attivo raggiunto da ciascuno di essi e le percentuali applicabili.

Con il secondo motivo contesta altresì che il tribunale abbia escluso ogni ulteriore compenso in ragione della negligenza manifestata nello svolgimento dell'incarico e a tal fine riporta un brano della sentenza n. 20372/08 del tribunale di Roma che aveva escluso la sua responsabilità per negligenza.

Va premesso che il ricorso appare ammissibile nonostante il fallimento sia ancora pendente e non risulta in fase di chiusura.

Nel caso di specie non appare applicabile il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell'art.39 legge fallim. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006 che, riformulando la disposizione, non si applica ex art.150 alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poichè il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; ne consegue che anche il criterio di commisurazione del compenso all'attivo realizzato ed al passivo accertato, secondo il D.M. 28 luglio 1992, n.570, non è decisivo per imputare a ciascun curatore rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei. (Cass 26730/07 sez un ).

Nel caso di specie, infatti il provvedimento del tribunale, escludendo in radice ogni diritto al saldo del compenso per ragioni che non concernono la liquidazione in quanto tale e la ripartizione delle spettanze con il successivo curatore, bensì il comportamento negligente del ricorrente, ha in realtà emesso un provvedimento di esclusione definitiva dalla liquidazione del compenso non suscettibile, se non impugnato, di riesame nel momento in cui si procederà in fase di chiusura del fallimento alla liquidazione finale dei compensi .

Ciò posto, il primo motivo appare inammissibile perché criticando la mancata applicazione dei criteri di liquidazione per la ripartizione con l'altro




curatore , non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato che non si è affatto pronunciato su tale questione.

Appare fondato invece il secondo motivo di ricorso .

L'art. 1 comma 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, prevede che *"il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni"*.

Questa Corte ha ritenuto che da tale articolo *"risulta che la valutazione della diligenza e della sollecitudine del curatore può giustificare solo la determinazione tra l'importo minimo e l'importo massimo del compenso, che, comunque, "deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato"*. Sicché al tribunale è affidata una valutazione discrezionale che può incidere sulla misura non sulla stessa spettanza al curatore di un qualsiasi compenso. Anzi l'esigenza di riconoscere comunque un compenso al curatore, anche in mancanza di un attivo realizzato, deriva sia dal d.m. 28 luglio 1992, n. 570 sia dal previgente d.m. 17 aprile 1987, che hanno reso obbligatoria la liquidazione, prima solo facoltativa, di un compenso proporzionato anche al passivo fallimentare. Deve, quindi, ritenersi che al curatore spetti comunque un compenso per l'opera prestata. Ma ciò non esclude che all'effettiva erogazione di tale compenso possa essere d'ostacolo l'accertamento di una sua eventuale responsabilità a norma dell'art. 38 legge fall. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, *"il compenso per l'opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell'approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l'importanza e l'efficacia dell'attività da lui svolta"* (Cass., sez. I, 19 gennaio 1999, n. 471,



*m. 522416); e, d'altro canto, "il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore, può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa 3 ai diritti dei singoli creditori" (Cass., sez. I, 14 ottobre 1997, n. 10028, m. 508867, Cass., sez. I, 23 gennaio 1985, n. 277, m. 438501). Sicché l'amministrazione fallimentare può ottenere che, prima della liquidazione del compenso spettante al curatore, ne siano accertate le eventuali responsabilità e l'entità del conseguente debito risarcitorio."*

Nel caso in esame, però, risulta, da un lato, che è stato approvato il conto di gestione del curatore dimessosi sia pure con le modifiche apportate dal curatore subentrato, mentre, quanto all'azione di responsabilità a norma dell'art. 38 legge fall., la stessa non è ancora conclusa, pendendo appello a seguito del rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado.

Da ciò discende che il tribunale non poteva, solo in ragione della supposta e non ancora accertata responsabilità escludere il curatore dal saldo del compenso.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 28.12.12

Il Cons.relatore



Vista la memoria del fallimento ;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;

che ,quanto al secondo motivo, il decreto appare del tutto genericamente motivato in ragione di una non meglio specificata negligenza e di un non chiarito comportamento ostruzionistico;

che pertanto va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso ed accolto il secondo ;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ,anche per le spese, al tribunale di Roma in diversa composizione che ,in sede di riesame, dovrà rivalutare l'ammontare del compenso complessivamente spettante al ricorrente sulla base dei criteri di legge e, in particolare all'interno dei limiti massimo e minimo previsti, prescindendo da ogni responsabilità ex art 38 l.f dello stesso ove la stessa non risulti accertata con sentenza definitiva.

PQM


Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al




tribunale di Roma in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Roma 19.3.13

Il Presidente



Il Funzionario di Cancelleria  
Dot.ssa Anna BANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI  
31 MAG. 2013  
Il Funzionario di Cancelleria  
Anna BANTALEO

